

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Garmo AG

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «GAZI Hellim», per prodotti della classe 29

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo collettivo «HALLOUMI», per prodotti della classe 29

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, poiché i marchi ed i prodotti contrapposti sarebbero simili e sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Janssen-Cilag GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco «Pramino» per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, poiché la prova dell'uso del marchio su cui si fonda l'opposizione è stata fornita in modo inesatto; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

La ricorrente contesta, inoltre, il rifiuto della ricevibilità della limitazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 novembre 2010 — Kessel/UAMI — Janssen-Cilag (Premeno)

(Causa T-536/10)

(2011/C 30/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kessel Marketing & Vertriebs GmbH (Mörfelden-Walldorf, Germania) (rappresentante: avv. S. Bund)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Janssen-Cilag GmbH (Neuss-Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 settembre 2010, procedimento R 708/2010-4;

— condannare alle spese il convenuto e l'interveniente ai sensi dell'art. 87, nn. 2 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Premeno» per prodotti della classe 5

Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Adamowski/UAMI — Fagumit (FAGUMIT)

(Causa T-537/10)

(2011/C 30/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ursula Adamowski (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. D. von Schultz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o. (Wolbrom, Polonia)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 settembre 2010, procedimento R 1002/2009-1;

— rigettare la domanda di nullità del marchio comunitario n. 3 005 980;

— condannare l'UAMI alle spese relative ai procedimenti dinanzi alla divisione d'annullamento e alla commissione di ricorso nonché relative al presente procedimento di ricorso.